

Trattamento fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro per i propri lavoratori dipendenti e dai Collaboratori a progetto dell'impresa artigiana iscritti al Fondo, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Soggetto beneficiario delle prestazioni erogate dal Fondo	Reddito prodotto (dal lavoratore dipendente e dal lavoratore assimilato)	Contributo versato al Fondo	Trattamento fiscale del contributo: <u>deducibilità</u> dal reddito	Tipologia Spese sanitarie	Trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute: <u>detraibilità</u> dall'imposta lorda
<p>Lavoratore dipendente a tempo determinato</p> <p>Lavoratore dipendente a tempo indeterminato</p> <p>Apprendista</p> <p>Funzionario in aspettativa per motivi sindacali</p>	<p>Reddito di lavoro dipendente</p>	<p>Contributo versato dal datore di lavoro <u>in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale</u> <u>in misura non superiore a 3.615,20 euro</u></p>	<p><u>SI</u></p> <p>Il contributo è escluso dal reddito imponibile del lavoratore dipendente a tempo determinato e indeterminato, dell'apprendista, del funzionario in aspettativa per motivi sindacali e del collaboratore a progetto.</p>	<p>Spese sanitarie rimborsate dal Fondo</p> <p>(anche se liquidate direttamente alla struttura sanitaria convenzionata)</p>	<p><u>NO</u></p> <p>Non sono detraibili dall'imposta dovuta dal lavoratore dipendente e dal lavoratore assimilato</p>
<p>Collaboratore a progetto dell'impresa artigiana</p>	<p>Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente</p>	<p>Contributo versato <u>volontariamente</u> dal Collaboratore a progetto <u>In conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale</u></p>	<p>Il datore di lavoro indicherà l'ammontare dei contributi versati nella sezione "oneri deducibili" del modello di certificazione unica (CU).</p>	<p>Spese sanitarie non rimborsate dal Fondo</p> <p>(franchigia a carico dell'iscritto, importi eccedenti il massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)</p>	<p><u>SI</u></p> <p>Sono detraibili dall'imposta dovuta dal lavoratore dipendente e dal lavoratore assimilato con riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11</p>

Trattamento fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro per i familiari dei Lavoratori dipendenti e dai Collaboratori a progetto dell'impresa artigiana per i propri familiari iscritti al Fondo, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Soggetto beneficiario delle prestazioni erogate dal Fondo	Reddito prodotto (dal lavoratore dipendente e del lavoratore assimilato)	Contributo versato al Fondo	Trattamento fiscale del contributo: <u>deducibilità</u> dal reddito	Tipologia Spese sanitarie	Trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute: <u>detraibilità</u> dall'imposta lorda
(*) Familiari del Lavoratore dipendente a tempo determinato (*) Familiari del Lavoratore dipendente a tempo indeterminato (*) Familiari dell'Apprendista (*) Familiari del Funzionario in aspettativa per motivi sindacali	Reddito di lavoro dipendente	Contributo versato dal datore di lavoro <u>in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale in misura non superiore a 3.615,20 euro</u>	SI Il contributo è escluso dal reddito imponibile del lavoratore dipendente a tempo determinato e indeterminato, dell'apprendista, del funzionario in aspettativa per motivi sindacali e del collaboratore a progetto. Il datore di lavoro indicherà l'ammontare dei contributi versati nella sezione "oneri deducibili" del modello di certificazione unica (CU).	Spese sanitarie rimborsate dal Fondo (anche se liquidate direttamente alla struttura sanitaria convenzionata)	NO Non sono detraibili dall'imposta dovuta dal lavoratore e dal familiare non a carico
(*) Familiari del Collaboratore a progetto dell'impresa artigiana	Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente	Contributo versato <u>volontariamente</u> dal Collaboratore a progetto <u>in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale</u>		Spese sanitarie non rimborsate dal Fondo (franchigia a carico dell'iscritto, importi eccedenti il massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)	SI Sono detraibili dall'imposta dovuta dal lavoratore e dal familiare non a carico con riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11

(*)N.B. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 14 giugno 2001, n. 55/E, in caso di spese mediche intestate al genitore che le ha sostenute per il figlio fiscalmente a carico, qualora quest'ultimo in corso d'anno perda tale status, ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 12 del T.U.I.R., sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.00 (ndr, euro 2.840,51). Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Nel caso prospettato, essendo ininfluente il momento in cui il figlio è diventato titolare di redditi superiori a lire 5.500.000 (ndr, euro 2.840,51), la detrazione non spetta ad alcun soggetto".

Trattamento fiscale dei contributi volontari versati a favore dei propri familiari dai lavoratori dipendenti, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Soggetto beneficiario delle prestazioni erogate dal Fondo	Reddito prodotto (dal lavoratore dipendente)	Contributo versato al Fondo	Trattamento fiscale del contributo: <u>deducibilità</u> dal reddito	Tipologia Spese sanitarie	Trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute: <u>detraibilità</u> dall'imposta lorda
(*) Familiari del lavoratore dipendente a tempo determinato (*) Familiari del lavoratore dipendente a tempo indeterminato (*) Familiari dell'Apprendista (*) Familiari del funzionario in aspettativa per motivi sindacali	Reddito di lavoro dipendente	Contributo versato <u>volontariamente</u> dal lavoratore <u>in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale in misura non superiore a 3.615,20 euro</u>	<p style="text-align: center;"><u>SI</u></p> Il Fondo rilascia apposita certificazione attestante i contributi versati dal Dipendente per consentire al medesimo di portare in deduzione, in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi sanitari versati al Fondo.	Spese sanitarie rimborsate dal Fondo (anche se liquidate direttamente alla struttura sanitaria convenzionata)	<p style="text-align: center;"><u>NO</u></p> Non sono detraibili dall'imposta dovuta dal lavoratore e dal familiare non a carico
				Spese sanitarie non rimborsate dal Fondo (franchigia a carico dell'iscritto, importi eccedenti il massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)	<p style="text-align: center;"><u>SI</u></p> Sono detraibili dall'imposta dovuta dal lavoratore e dal familiare non a carico con riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11

(*)N.B. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 14 giugno 2001, n. 55/E, in caso di spese mediche intestate al genitore che le ha sostenute per il figlio fiscalmente a carico, qualora quest'ultimo in corso d'anno perda tale status, ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 12 del T.U.I.R., sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000 (ndr, euro 2.840,51). Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Nel caso prospettato, essendo ininfluente il momento in cui il figlio è diventato titolare di redditi superiori a lire 5.500.000 (ndr, euro 2.840,51), la detrazione non spetta ad alcun soggetto".

Trattamento fiscale dei contributi volontari versati dagli imprenditori artigiani e dai titolari di PMI non artigiane e dai collaboratori a favore di se stessi e dei propri familiari, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Soggetto beneficiario delle prestazioni erogate dal Fondo	Reddito prodotto	Contributo versato al Fondo	Trattamento fiscale del contributo: <u>deducibilità</u> dal reddito	Tipologia Spese sanitarie	Trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute: <u>detraibilità</u> dall'imposta lorda
Imprenditore artigiano, titolare o legale rappresentante di impresa artigiana con o senza dipendenti e suoi familiari (*)	Reddito diverso da reddito di lavoro dipendente (reddito di impresa, di partecipazione, di lavoro autonomo, di capitale, reddito diverso)	Contributo versato volontariamente in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale	<u>NO</u>	Spese sanitarie rimborsate dal Fondo (anche se liquidate direttamente alla struttura sanitaria convenzionata)	<u>SI</u> Sono detraibili dall'imposta dovuta dall'imprenditore e dal familiare non a carico, con riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11
Socio di impresa artigiana e suoi familiari (*)				Spese sanitarie non rimborsate dal Fondo (franchigia a carico dell'iscritto, importi eccedenti il massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)	<u>SI</u> Sono detraibili dall'imposta dovuta dall'imprenditore e dal familiare non a carico, con riferimento all'ammontare della spesa che non è stata rimborsata, nella misura del 19 per cento per la parte eccedente Euro 129,11
Lavoratore autonomo coadiuvante dell'impresa artigiana e suoi familiari (*)					
Collaboratore familiare dell'impresa artigiana e suoi familiari (*)					
Associato in partecipazione coadiuvante dell'impresa artigiana e suoi familiari (*)					
Collaboratore occasionale dell'impresa artigiana e suoi familiari (*)					

(*) N.B. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 14 giugno 2001, n. 55/E, in caso di spese mediche intestate al genitore che le ha sostenute per il figlio fiscalmente a carico, qualora quest'ultimo in corso d'anno perda tale status, ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 12 del T.U.I.R., sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.00 (ndr, euro 2.840,51). Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione. Nel caso prospettato, essendo ininfluenza il momento in cui il figlio è diventato titolare di redditi superiori a lire 5.500.000 (ndr, euro 2.840,51), la detrazione non spetta ad alcun soggetto".